

www.flcgil.it e-mail: organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it



www.uilscuola.it
e-mail: uilscuola@uilscuola.it



www.snals.it e-mail: info@snals.it



www.gilda-unams.it
e-mail: organizzazione@gilda-unams.it

Roma, 3 giugno 2020 Prot. n. 152/2020 flcgil FS/FR-stm

Alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Al Ministero dell'Istruzione Ufficio del Gabinetto e Relazioni sindacali

Al Dipartimento Funzione Pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri

e p.c. Al Presidente del Senato della Repubblica

Al Presidente della Camera dei deputati

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

II.ss.

Oggetto: Conferma proclamazione sciopero nazionale di tutto il personale della sezione Scuola e dell'Area della dirigenza del comparto Istruzione e ricerca per l'intera giornata di lunedì 8 giugno 2020

Gent.mi,

in riferimento alla Vostra comunicazione di lunedì 1° giugno (Sett. SCL, Pos 746/20) in cui, tra l'altro, si invitano le organizzazioni sindacali in indirizzo a revocare l'azione di sciopero nazionale di tutto il personale della sezione Scuola e dell'Area della dirigenza del comparto Istruzione e ricerca, proclamata in data 29 maggio 2020 per l'intera giornata di lunedì 8 giugno 2020, con la presente le scriventi organizzazioni sindacali sono a confermare tale azione di sciopero.

Più precisamente, in merito ai rilievi avanzati dalla Commissione stessa nella comunicazione di cui sopra, siamo ad evidenziare quanto segue:

La previsione di un preavviso non inferiore a 15 giorni relativo al solo comparto scuola previsto dall'art 3 comma 1 dell'Accordo nazionale del 29 maggio 1999 per l'attuazione della L 146/90 nel comparto Scuola (laddove la sezione Scuola dell'attuale comparto Istruzione e ricerca era ancora un comparto a sé stante), derivava dall'esigenza di garantire quanto previsto in particolare dall'art 1 comma 2 lt D della L 146/90 in riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, nonché di garantire tanto la vigilanza e quindi l'incolumità degli alunni, quanto le esigenze organizzative delle famiglie (senza per questo intaccare l'esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente garantito). Nell'eccezionalità del contesto attuale, per cui le attività didattiche in presenza sono sospese in tutto il Paese dal 9 marzo us, le scriventi OOSS hanno fatto riferimento alla normativa di carattere generale di cui all'art 2 comma 5 della L 146/90 per cui il preavviso minimo nei servizi pubblici essenziali non può essere inferiore a dieci giorni. Peraltro, ciò consente di ottemperare appunto ad uno degli obiettivi fondamentali della legge stessa, cioè quello di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati (art 1 comma 2 L 146/90) in quanto consente al personale della scuola di

- esercitare il diritto di sciopero senza per questo compromettere lo svolgimento di scrutini ed esami finali (poichè nella maggioranza delle Regioni la chiusura del calendario scolastico è prevista proprio per il giorno 8 giugno o per il giorno 10 giugno pv).
- Essendo le rivendicazioni alla base dello sciopero esplicitate sia nella proclamazione del 29 maggio, sia nell'apertura dello stato di agitazione del 26 maggio us - finalizzate a rendere possibile la necessaria ripresa delle attività scolastiche in presenza, per tutti gli ordini e gradi di scuola in tutto il paese, garantendo contemporaneamente la salute e la sicurezza sia del personale che degli alunni, e non sussistendo allo stato attuale a nostro avviso tali condizioni - né sul piano delle risorse disponibili, né su quello delle unità minime di personale docente ed Ata necessarie, né su quello degli spazi, della strumentazione e dei DPI in linea con il documento del 28 maggio scorso approvato dal Comitato Tecnico Scientifico sulle "Modalità di Ripresa delle Attività Didattiche del Prossimo Anno Scolastico" - , è utile altresì menzionare l'art 2 comma 7 della L 146/90 per cui le disposizioni ... in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori
- Per quanto concerne infine il mancato rispetto dell'intervallo tra azioni di sciopero in relazione allo sciopero nazionale di tutto il comparto Istruzione e ricerca proclamato evidentemente su rivendicazioni diverse dalle OOSS scriventi e anche per i settori dell'Università e della ricerca - dall'associazione sindacale ADL Cobas, abbiamo ritenuto di riferirci a quello che, a nostro avviso correttamente, è sempre stato l'orientamento di questa Commissione (da ultimo in occasione dello sciopero del 6 marzo 2020, indetto e poi revocato a causa dell'emergenza Covid 19 da queste stesse OOSS, e dello sciopero del 9 marzo 2020 indetto da altre sigle sindacali) per cui laddove non fossero compromessi i principi fondamentali contenuti nell'art 1 della L 146/90 ma, anzi, venisse salvaquardato il diritto di sciopero costituzionalmente garantito (in quanto trattavasi di scioperi differenti per platee, motivazioni e caratteristiche) la tutela di quest'ultimo fosse prioritaria rispetto all'applicazione pedissegua della cosiddetta rarefazione. In questo specifico caso, oltre ad essere coinvolte platee differenti su motivazioni differenti da parte di diverse organizzazioni sindacali (a carattere autonomo da un lato, confederali e rappresentative dall'altro) sussistono inoltre le condizioni sopra richiamate per cui la sospensione fin dal 9 marzo us delle attività didattiche in presenza consente al personale della scuola di esercitare il diritto di sciopero senza compromettere il diritto all'istruzione degli alunni, la necessaria garanzia di vigilanza sugli stessi, né le esigenze organizzative delle famiglie, promuovendo anzi un'azione di protesta esplicitamente finalizzata proprio al ripristino della possibilità di esercizio del diritto all'istruzione per tutti, in condizioni di tutela della salute e della sicurezza.

In base a quanto sopra, siamo quindi a confermare la proclamazione di sciopero nazionale di tutto il personale della sezione Scuola e dell'Area della dirigenza del comparto Istruzione e ricerca per l'intera giornata di lunedì 8 giugno 2020.

Confidando nella completezza ed esaustività dei chiarimenti forniti, laddove questa Commissione ritenesse comunque necessaria l'apertura di un procedimento di valutazione, sarà nostra cura esporre ed argomentare in maniera ancora più puntuale sia quanto già contenuto nella presente, sia eventuali altre violazioni che ci venissero contestate.

Cordiali saluti.

FLC CGIL Francesco Sinopoli

neverse fregret: Madolalua giss.

CISL Scuola Maddalena Gissi

UIL Scuola Rua Giuseppe Turi

SNALS Confsal Elvira Serafini

Uni Elvina Senfini

GILDA Unams Rino Di Mealio

FLC CGIL Via Leopoldo Serra, 31 00153 Roma tel. 06 83966800 fax 06 5883440

CISL SCUOLA Via Angelo Bargoni, 8 00153 Roma tel. 06 583111 fax 06 5881713

UIL SCUOLA RUA Via Marino Laziale, 44 00179 Roma tel. 06 7846941 fax 06 7842858

SNALS CONFSAL Via Leopoldo Serra, 5 00153 Roma tel. 06 588931

GILDA UNAMS Via Aniene, 14 00198 Roma tel. 06 8845005

fax 06 84082071